

# **CAMERA PENALE DI VITERBO**

**"ETTORE CAMILLI MANGANI"**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

---

## **COMUNICATO CAMERA PENALE**

### **ASTENSIONE COLLETTIVA DALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEGLI AVVOCATI EX LEGGE 146/1990 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000 PER I GIORNI 25, 26 e 27 GIUGNO 2018**

La Camera Penale di Viterbo, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 11 giugno 2018

#### **IN OSSEQUIO**

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure– è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

#### **RILEVATO**

che l'astensione dalle attività giudiziarie ha una durata di **3 (TRE )** giorni e si terrà il **25, 26 E 27 GIUGNO 2018** e che della specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che deve intendersi

# **CAMERA PENALE DI VITERBO**

**"ETTORE CAMILLI MANGANI"**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

---

qui materialmente trascritta, è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*). La predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni. L'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000. Sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

## **CONSIDERATO**

che ai sensi dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione *"L'astensione non e' consentita nella materia penale in riferimento: a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di procedura penale, nonche' ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti*

# **CAMERA PENALE DI VITERBO**

**"ETTORE CAMILLI MANGANI"**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

---

*nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni; b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale";*

## **PROCLAMA**

**l'astensione dalle udienze penali per i giorni 25, 26 e 27 GIUGNO 2018**, invitando tutti gli iscritti alla manifestazione nazionale che si terrà a Bari il giorno 26 giugno 2018.

Viterbo 12 giugno 2018

**IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE**

Avv. Mirko Bandiera